

FORME DI INSTALLAZIONE COMMERCIALE IN SPAGNA

**G.NEBOT MONNE
F.CALLS GINESTA
J.L.SANS PASCUAL
AVVOCATI-ECONOMISTI
Via Augusta 125, 5° 5ª
08006 BARCELONA
Telf 93 2096799 /Fax 93. 414.12.73
E.mail: nebotcalls@nebotcalls.com**

FORME DI INSTALLAZIONE COMMERCIALE IN SPAGNA

1.- LA SOCIETÁ PER AZIONI: É regolata dal Reale Decreto nº 1564/89 del 22 dicembre.

Costituzione della Societá. La Societá si costituirá attraverso una Scrittura Pubblica e dovrá essere iscritta nel “Registro Commerciale”. Si stabilisce un minimo di UN socio fondatore che puó essere rappresentato da una persona fisica oppure da una persona giuridica. In ogni caso si raccomanda di costituire la societá con due soci.

Capitale Sociale. Il Capitale Sociale minimo é di 60.101,21 Euro . Che dovrá essere sottoscritto e versato almeno il 25% del valore nominale di ogni azione.

A) CONFERIMENTI:

Nella Societá per Azioni il capitale sociale sará diviso in azioni, si integrerá con le partecipazioni dei soci, i quali **NON RISPONDERANNO PERSONALMENTE DEI DEBITI SOCIALI.**

Potranno essere oggetto di conferimento solo i beni o diritti patrimoniali suscettibili di valore economico. In nessun caso potranno essere oggetto di conferimento il lavoro o i servizi.

Prestazioni accessorie diverse dai conferimenti potranno stabilirsi negli Statuti Sociali con carattere obbligatorio per tutti o per alcuni degli azionisti senza che queste possano integrare il capitale della Societá

Qualsiasi conferimento si intenderá realizzato a titolo di proprietá, salvo che si stipuli espressamente in altro modo.

B) CONFERIMENTO MONETARIO:

I conferimenti monetari dovranno effettuarsi in euro. Se i conferimenti fossero in valuta straniera, si determinerá la sua equivalenza in euro secondo la Legge.

CONFERIMENTI NON MONETARI (Art. li 30 e 40 LSA)

c.1) Rapporto di perizia:

I conferimenti non monetarie, qualsiasi sia la loro natura, dovranno essere oggetto di un rapporto elaborato da uno o vari esperti indipendenti eletti dal “Registro di Commercio” in conformitá al procedimento di Legge.

Il rapporto degli esperti dovrá contenere la descrizione di ognuno dei conferimenti non

monetari, con idati registrati, nonché i criteri di valutazione aduttati e l'indicazione che corrispondono al numero e valore nominale della prima emissione di azioni.

Si dipositerá nel "Registro di Commercio" una copia autenticata del Rapporto di Perizia assieme alla Scrittura di Costituzione oppure con quella d'aumento di capitale.

c.2) Responsabilitá nei diversi supposti conferimenti non monetari.

Se il conferimento consistesse in beni mobili o immobili o diritti simili a essi, chi apporta é obbligato alla consegna e riassetare del bene oggetto del conferimento nei termini stabiliti dal Codice Civile per il contratto di compravendita (Art. li 1461 e seguenti), e allo stesso contratto si applicheranno le regole del Codice de Commercio per quanto riguarda al trasmissione di rischi (Art. li 331 e seguenti).

Se il conferimento consistesse in un diritto di credito, il conferente risponderá della legittimitá dello stesso e della solvibilitá del debitore.

Se si conferisce una azienda o uno stabile, il conferente será obbligato al riassetamento nel suo insieme, se il vizio o la evizione colpisse al totale o a una parte degli elementi essenziali per il suo normale sfruttamento. Si procederá anche al riassetamento individuale di quegli elementi della azienda conferita che siano d'importanza per il loro valore patrimoniale.

D) VERIFICA DEL RIMBORSO SIA NEI CONFERIMENTI MONETARI SIA IN QUELLI NON MONETARI:

In ogni caso, davanti al Notario autorizzante, si dovrá accreditarre l'avvenuta apportazione monetaria, attraverso l'esibizione e la consegna delle ricevute di deposito a nome della Societa in una Societa di Credito o attraverso la sua consegna al Notario il quale la registrerá. Questa circostanza si menzionerá nelle Scritture di Costituzione e di aumento del capitale, cosí come in quelle che riguardano successivi versamenti. (Art. 40 LSA)

Quando il versamento si effettua totalmente o parzialmente attraverso conferimenti non monetari, si dovrá indicare, oltre al loro valore, se i futuri versamenti si effettueranno in moneta o con nuovi conferimenti non monetari. In questo ultimo caso, si determinerá la loro natura, valore e contenuto, la forma e la procedura di conferimento, indicando espressamente il termine di versamento che non potrà accedere i cinque anni dalla data di costituzione della Societa.

E) GLI ORGANI DELLA SOCIETÁ.

La Assambla Generale degli Azionisti é la riunione di tutti gli azionisti che costituiti in una Assambla Generale debitamente convocata decidono in maggioranza gli affari di loro competenza.

F) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

1.- Da uno o vari amministratori. La nomina spetta all'Assambla Generale sia per persone fisiche che per le giuridiche.

2.- Dal Consiglio di Amministrazione. L'amministrazione della societá deve essere costituita da 2 o piú persone le quali formeranno il Consiglio d'Amministrazione.

Per tanto, in ogni Societá per Azioni o a Responsabilitá Limitata, la Assambla Generale degli Azionisti affiderá l'amministrazione delle Societá ad un Amministratore Unico, o a vari Amministratori che attueranno salidalmente o congiuntamente o ad un Consiglio d'Amminnistratore e si estenderá a tutti gli atti compresi nell'oggetto sociale senza limite.

In conseguenza, la Societá dovrá far fronte ai propri obblighi verso terzi per gli atti dei suoi Amministratori anche se questi oltrepassassero l'oggetto sociale, sempre che questi terzi abbiano operato in buona fede e senza una colpa grave, salvo che gli amministratori incorrano in responsabilitá con la Societá per tale azione.(Art. 129 LSA).

La durata della carica di Amministratore non potrà superare i cinque anni, rieleggibile una o piú volte per periodi di uguale durata.

G) TRASMISSIONE DI AZIONI

In primo luogo per procedere alla trasmissione di azioni é necessario che la Societá sia iscritta nel "Registro del Commercio". Si dovrá procedere allo stesos modo nel caso di aumento di capitale.

Esiste il principio di libera trasmissione delle azioni, però gli statuti possono stabilire certe restrizioni o limitazioni nel caso di azioni nominative. Questo principio si chiama "Diritto di Prelazione dei Soci" che dovrá essere stabilito negli Statuti e che consiste nel principio di acquisizione preferente e proporzionale da parte negli azionisti, in uguaglianza di condizioni e prezzo rispetto alle azioni che sono oggetto di trasmissione a terzi. Questo patto é valido solamente per azioni nominative.

Non sono soggette a condizioni le trasmissioni per causa di morte, quelle realizzate a favore del coniuge, ascendenti o discendenti del trasmittente.

H) I CONTI ANNUALI

I conti annuali comprenderanno il Bilancio, il conto profitti e perdite e la Nota Integrativa. Questi conti sono obbligatori sia per la Società per Azioni sia quelle a Responsabilità Limitata. Potranno usufruire del regime di “Contabilità Semplificata” quelle Società che nei due anni successivi alla data di chiusura dell’esercizio, presentino, almeno, due delle seguenti circostanze:

- 1.- Che il capitale dell’attivo non superi 2.373.997,80 Euro.
- 2.- Che la cifra annua di affari sia inferiore a 4.747.995,59 Euro.
- 3.- Che il numero medio di lavoratori non superi il numero di 50.

Si stabilisce l’obbligo che i Conti Annuali e il Rapporto di Gestione siano visionati da Revisori dei Conti, ad eccezione delle società che possano presentare il “Contabilità Semplificata”.

SISTEMA FISCALE

L’imposta sulle grande società, la tassa impositiva incide con un 32,50 % su la base di tutti i benefici netti ottenuti per gli periodi d’imposizione dil debuttante da 1° Gennaio 2007, ed dil 30% per gli periodi seguenti.

Per le piccole società PMI, (cifra d’affari annuali netti inferiori a 8 milioni di €) la tassa impositiva incide con il 25% su il montante di benefici neti, fra 0 è 120.202,41 € . Per il montante superiore a 120.202,40 €, sarà d’applicazione il 30 %

L’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) incide con un 16% sulle operazioni commerciali e sui servizi realizzati..

2.- LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La predetta Società é regolata con la nuova Legge 2/1995 de 23 de marzo.

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ. La Società si costituirá attraverso Scrittura Pubblica e dovrà essere registrata nel “Registro di Commercio”. Si stabilisce un minimo di UN socio fondatore che può essere una persona fisica o giuridica. Di conseguenza esiste la possibilità di formare una Società Limitata unipersonale, però é preferente avere due soci.

CAPITALE SOCIALE. Per questo tipo di Società a Responsabilità Limitata si stabilisce un capitale sociale minimo di 3.005,5 Euro, che dovrà essere totalmente versato. Può essere formato da conferimenti monetari e conferimenti consistenti in beni e diritti patrimoniali suscettibili di valore economico.

Si il conferimento si effettua in moneta straniera, l’equivalenza é determinata in euro

secondo la Legge.

CONFERIMENTI MONETARI: Nel punto D) precedente (Verifica del rimborso sia nei conferimenti monetari o no) quando ci si riferisce alla necessità di accreditare il rimborso in moneta (articolo 40 della Legge di Società per Azioni) non richiede quello che cita l'articolo 10 della Legge a Responsabilità Limitata nel suo secondo punto, secondo comma, che è quello di esigere che la certificazione del deposito delle corrispondenti quantità in una entità di credito abbia una validità di due mesi a partire dal giorno del suo rilascio.

CONFERIMENTI NON MONETARI: Il tema dei conferimenti non monetari trova la sua prima disciplina nella Legge di Società a Responsabilità Limitata nell'articolo 20, dove nel suo secondo punto si rinvia direttamente alla Legge di Società per Azioni e stabilisce come applicabile in tutte le sue parti quanto disposto nel punto c.2 precedente.

In un altro ordine di idee ed in relazione al tema della valutazione dei conferimenti non monetari, a differenza di quello che succede con la Legge di Società per Azioni, nella Legge di Società a Responsabilità Limitata non si è previsto una valutazione di perizia obbligatoria dei conferimenti non monetari. Sistema stabilito nella Legge di Società per Azioni per evitare valutazioni "irreali" o meglio detto, "sopravalutazioni" dei beni o diritti apportati.

Ciò nonostante, la non obbligazione del rapporto periziale sulla valutazione di conferimento non monetario, rimane compensata per la Legge quando stabilisce che, i fondatori, le persone che ostentano la condizione di soci nel momento di accordare l'aumento del capitale sociale e chi abbia acquistato qualcuna delle partecipazioni versate attraverso conferimenti non monetari, risponderanno solidalmente di fronte alla società e di fronte ai creditori sociali della realtà e valutazione che gli si è stata data nella Scrittura Notariale, salvo che dimostrino la loro opposizione all'aumento del capitale.

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ. Assemblea Generale. È l'organo supremo e alle volte necessario per l'espressione e formazione della volontà sociale. I soci riuniti in Assemblea Generale, decideranno per maggioranza legale a quella stabilita dagli statuti, per gli affari propri di competenza della Assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. La Società potrà essere amministrata da un amministratore unico oppure da vari amministratori che attuano solidalmente o unitamente o da vari Consiglieri di Amministrazione. Nella Scrittura di

costituzione si specificherá la forma di amministrazione e será l'Assemblea Generale quella che decide il sistema di amministrazione.

TRASMISSIONE DELLE QUOTE SOCIALI. La trasmissione di partecipazioni tra i soci é libera cosí come quella a favore del coniuge ascendente o discendente del socio o a favore di societá appartenenti allo stesso gruppo della trasmittente. Però gli statuti possono stabilire certe restrizioni e limitazioni attraverso il "Diritto di Prelazione dei Soci" che consiste l'acquisizione preferenziale a favore dei soci a paritá di prezzo e condizioni rispetto alle partecipazioni che siano oggetto di trasmissione a terzi (Art. 28 LSRL).

Será condizione indispensabile che la Scrittura di Costituzione, oppure l'ampliamento di capitale, siano iscritti nel "Registro del Commercio".

CONTI ANNUALI. Si rimanda a quanto indicato nel punto H) della Societá per Azioni.

SISTEMA FISCALE. Si rimanda a quanto indicato nel punto I) del capitolo delle Societá per Azioni, che é ugualmente in vigore per le Societá a Responsabilitá Limitata.

LA JOINT VENTURE. É un accordo tra due o piú societá con l'oggetto di creare una societá nuova con rischi e controlli comuni, finalitá comuni, oggetto sociale concreto, progetti e attivitá permanenti cosí come l'introduzione o apportazione di nuove tecnologie.

ALTRE FORME DI SOCIETÁ. Altre forme di societá sono: la Societá Civile Privata (S.C.P.), la Societá in Accomandita Semplice, la Societá in Accomandita per Azioni, la Societá Anonima Lavorita e la Succursale che si applica molto poco nell'ambito commerciale spagnolo.